



**CITTA' DI MOLFETTA**

PROVINCIA DI BARI  
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 82**

**del 21/03/2014**

**O G G E T T O**

**Richiesta parere “pro veritate” sull’utilizzo della legge n. 248/2005 e seguenti.**

L’anno duemila**quattordici**, il giorno **ventuno** del mese di **marzo** nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

NATALICCHIO	Paola	- SINDACO	- Presente
MARALFA	Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente
ABBATTISTA	Giovanni	- ASSESSORE	- Presente
AMATO	Angela Maria R.	- ASSESSORE	- Presente
BELLIFEMINE	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
GADALETA	Rosaria	- ASSESSORE	- Presente
la GHEZZA	Serena	- ASSESSORE	- Presente
MONGELLI	Elisabetta	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Natalicchio Paola – Sindaco**

Vi è l’assistenza del **Segretario Generale, dott. Casalino Carlo**

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO

- Che con la legge n. 248 del 2/12/2005 e ss.mm.ii. veniva destinata a favore del Comune di Molfetta la somma di € 11.111.767,15 per la esecuzione di lavori di completamento, banchinamento, dragaggio e di raccordo stradale della diga foranea di Molfetta, nonché per opere di natura sociale, culturale e sportiva;
- che successivamente il Comune di Molfetta ha beneficiato di altri finanziamenti per le stesse finalità sopra specificate ad opera delle leggi n. 203/2008, n. 191/2009, nr. 220/2010, nr. 183/2011, nr. 228/2012 e nr. 147/2013;
- che, al di là delle opere relative all'ampliamento della diga foranea, allo stato risultano finanziate più opere con le innanzi citate leggi siccome qualificate di natura sociale, culturale o sportiva;
- che per talune di tali opere non ancora ultimate, come per le opere di urbanizzazione primaria dei comparti 1-9 finanziate con la L. 203/2008, questa amministrazione ha ritenuto non conforme l'utilizzo delle risorse rispetto alla tipologia dell'opera finanziata in quanto non classificabile nelle categorie delle "opere di natura sociale, culturale e sportiva" ed ha conseguentemente deliberato di coprire finanziariamente il completamento delle urbanizzazioni con altre e più appropriate risorse finanziarie;
- che in merito alle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie destinate al Comune di Molfetta in forza delle leggi sopra citate risultano pendenti alcuni procedimenti penali iscritti sotto il n. 1592/09 e 2629/11 R.G. GIP del Tribunale di Trani;
- che con la legge nr. 191/2009 risulta cofinanziata con la somma di € 5.400.000,00 la realizzazione dell'impianto di compostaggio aerobico e di digestore anaerobico del valore complessivo di € 7.700.000,00, i cui lavori sono stati già affidati alla ditta Consorzio "Valori" con sede in Roma con determinazione dirigenziale del Settore Demografia-Appalti e Contratti n. 80 del 15/10/2012 e contrattualizzati in data 28/01/2013;
- che detto impianto, unico nel suo genere nella Regione Puglia e in gran parte dell'Italia meridionale, ha indubbiamente diverse ricadute sociali riconducibili sia alla sua natura che alla sua particolare collocazione e più specificamente:
  1. l'impianto, dimensionato per ricevere la frazione organica dei rifiuti urbani, raccolta in modo differenziato nei comuni più vicini (Bitonto, Terlizzi, Ruvo di Puglia, Corato), opererà con tariffe che, grazie agli introiti provenienti dalla cessione di energia elettrica, saranno notevolmente inferiori non solo a quelli degli altri impianti di compostaggio, ma anche di quelli delle discariche (tenute ad effettuare il trattamento biologico di "biostabilizzazione"). Ciò consentirà alle Pubbliche Amministrazioni economie che potranno essere utilizzate per potenziare le raccolte differenziate, con conseguenti positive ricadute "sociali" (ampliamento dell'occupazione, miglioramento dello stato dell'ambiente);
  2. l'impianto, essendo di compostaggio, eviterà il conferimento in discarica della frazione organica che è non solo la più abbondante nei rifiuti urbani (fino al 35% ed oltre), ma anche

quella che, in discarica, genera i maggiori impatti ambientali (produzione di odori molesti e percolato; proliferazione di insetti e parassiti; potenziale dispersione di patogeni (da parte di vettori diversi: gabbiani, mezzi di trasporti, ecc.). In tal modo l'impianto contribuirà non solo ad "allungare la vita" delle discariche esistenti (economizzando quindi una risorsa preziosa ed illimitata qual è il territorio), ma a rendere più "socialmente accettabili" le discariche (in quanto i relativi impatti olfattivi e biologici si ridurranno sensibilmente );

3. l'impianto produce quasi 2000 t/anno di compost di qualità, utilizzabile sia in agricoltura (con risparmio di fertilizzanti di origine chimica, a loro volta portatori di impatti ambientali) sia in progetti di carattere sociale (lotta al dissesto idrogeologico mediante arricchimento della componente organica in suoli impoveriti, ricostituzione dello strato di terreno agricolo e conseguente rinverdimento di aree degradate, ecc.). Un tale impiego del compost avrebbe ricadute sociali di portata assoluta, contribuendo non solo alla riqualificazione di considerevoli porzioni di territorio, ma anche ad un potenziale rilancio di attività agro-silvo- pastorali, con potenziali ricadute anche nel settore dell'agriturismo;
  4. l'impianto, grazie alla sua ubicazione, consentirà minori percorrenze, per trasporto rifiuti, per circa 80.000 Km. anno (dato contenuto nello Studio di Impatto Ambientale facente parte del progetto approvato dalla Provincia di Bari con determinazione dirigenziale n. 68/2012). Tanto produrrà un risparmio a favore dei comuni conferenti di circa 160.000 € (utilizzabili in iniziative di valenza sociale), oltre ai benefici sulla sicurezza della circolazione e per minori emissioni in atmosfera;
- che avendo questa amministrazione già assunto obbligazioni contrattuali per la realizzazione dell'opera, con nota prot. n. 3909 del 17/1/2014 a firma del Sindaco veniva richiesto al Ministero dell'Interno di fornire chiarimenti in ordine alla utilizzabilità del finanziamento di € 5.400.000,00 ex lege nr. 191/2009 per la realizzazione dell'impianto di compostaggio e digestore anaerobico;
  - che con nota prot. n. 24139 del 20/2/2014 a firma del Direttore Generale del ministero dell'Interno, Direzione Centrale della Finanza Locale, veniva precisato "che spetta a codesto comune, nel rispetto della propria autonomia gestionale, valutare se l'opera in questione persegue finalità previste dall'art. 2 della legge 30 luglio 2002 n. 174, lavori di completamento, banchinamento, dragaggio e di raccordo stradale della diga foranea di Molfetta, ovvero abbia natura sociale, culturale e sportiva", come previsto dall'art. 11 quaterdecies comma 20 del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248 e che non spetta a questo Ministero rilasciare autorizzazioni in merito;
  - che in considerazione della non sempre univoca qualificazione delle opere pubbliche già programmate o che questa neo insediata Amministrazione Comunale intende programmare e realizzare, al fine dell'utilizzo corretto e rigoroso delle risorse per la realizzazione delle opere di natura sociale, culturale e sportiva, si ravvisa l'opportunità di acquisire un parere pro veritate da professionista di comprovata esperienza nel campo del diritto amministrativo onde non incorrere in possibili errori procedurali con inevitabili ricadute in termini di danni a carico del bilancio comunale;

DATO ATTO:

- che il Comune di Molfetta non dispone di un'avvocatura civica interna e, pertanto, l'Ente non può provvedere ai suddetti compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale in servizio;
- che l'incarico che dovrà essere affidato ha per oggetto una prestazione professionale altamente qualificata avente natura temporanea ed occasionale diretta a soddisfare le suesposte e specifiche esigenze;
- che pertanto sussistono i presupposti previsti dall'art. 7, c. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 per conferire l'incarico di che trattasi;

VISTO il D.L. 31 agosto 2013, n. 101 Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n. 255) e segnatamente gli articoli 5 e 6 che così dispongono:

*5. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, ..... non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 ..... così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

*6. Presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel bilancio di previsione o strumento contabile equipollente sono previsti specifici capitoli di bilancio in coerenza con la struttura di bilancio adottata, per il conferimento di incarichi di studio e consulenza, fatti eventualmente salvi i capitoli istituiti per incarichi previsti da disposizioni di legge o regolamentari da articolarsi coerentemente con il piano dei conti integrato di cui al titolo II del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91.*

DATO ATTO che per effetto dei suddetti articoli risulta pertanto soppresso l'obbligo (di cui all'art. 3, c. 55, legge 24 dicembre 2007, n. 244) che imponeva quale condizione per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza a soggetti estranei all'ente la previa approvazione, da parte del consiglio comunale, di un programma nell'ambito del quale tali incarichi dovevano essere previsti;

RILEVATA, per quanto sopra dettagliato, l'esistenza dei presupposti di stretta necessità, sia di carattere soggettivo che di tipo oggettivo, che impongono il ricorso ad una professionalità esterna;

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art.49 del D.Lvo n.267/2000, di regolarità tecnica, reso dal Dirigente del Settore AA.GG. e di regolarità contabile, reso dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge

## DELIBERA

1. La premessa è parte integrante del provvedimento.
2. Di esprimere l'atto di indirizzo al Dirigente competente perché lo stesso provveda a richiedere un parere "pro veritate" ai fini della corretta qualificazione delle opere di natura sociale, culturale e sportiva e del rigoroso utilizzo delle risorse finanziarie destinate a favore del Comune di Molfetta dalla legge n. 248/2005 e delle seguenti richiamate nella narrativa del presente atto , con particolare riguardo agli obblighi contrattuali già assunti dal Comune di Molfetta.
3. Dare atto che l'incarico professionale in oggetto - disciplinato dall'art. 2229 e ss del cod. civ. – dovrà essere affidato sulla base della specifica normativa di settore evidenziando che, stante la estrema specificità e complessità dello stesso, dovrà essere preferita l'individuazione di un incaricato che possa vantare titoli accademici e particolarmente esperto in materia di contrattualistica pubblica.
4. Di dare atto che il compenso per l'incarico sarà pattuito ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 9 del D.L. 24/1/2012 n. 1 convertito con la legge 24/3/2012 n. 27.
5. Di provvedere con successiva determinazione dirigenziale all'impegno di spesa una volta pattuito il compenso ai sensi del precedente punto da negoziare con l'ufficio competente.
6. Di dare atto che il provvedimento gestionale di cui al precedente punto 5):
  - dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente completo dell'indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare di spesa previsto;
  - deve essere trasmesso conformemente a quanto previsto dall'art. 1, c. 173, della L. n. 266/2005, alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia se di importo superiore ad € 5000,00 nonché – ai sensi dell'art. 1, c. 5 bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, (convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125) al dipartimento funzione pubblica.
7. Di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente AA.GG..

Parere, ex art. 49, 1° comma, del D.Lgs n. 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica

**FAVOREVOLE**

Il Dirigente incaricato Settore AA.GG.

f.to (arch. Lazzaro Pappagallo)

Parere, ex art. 49, 1° comma, del D.Lgs n. 267/2000

In ordine alla regolarità contabile

**FAVOREVOLE**

Il Dirigente "ad interim" Settore Economico-Finanziario

f.to (dott. Giuseppe Lopopolo)

**IL SINDACO**  
*f.to Paola NATALICCHIO*

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*f.to dott. Carlo CASALINO*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.)*

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune [www.comune.molfetta.ba.it](http://www.comune.molfetta.ba.it) dal giorno 28/03/2014 per quindici giorni consecutivi.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Dott. Carlo Casalino

---

E' copia conforme all'originale

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Dott. Carlo Casalino

---

**Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione**

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune [www.comune.molfetta.ba.it](http://www.comune.molfetta.ba.it) dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Carlo Casalino

, lì \_\_\_\_\_

---

Per l'esecuzione  
Al Sig. Segretario Generale  
Al Sig. Direttore di Ragioneria